



COMUNE DI

PIETRAMONTECORVINO

(Provincia di FOGGIA)

REGOLAMENTO

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CON AUTOVETTURA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Principi generali

Art. 2- Definizione del servizio

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3- Titoli per l'esercizio del servizio

Art. 4- Forme giuridiche di esercizio del servizio

TITOLO III -Acquisizioni delle autorizzazioni

Art. 5- Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 6- Idoneità morale

Art. 7- Idoneità professionale

TITOLO IV -CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI E COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 8- Contingenti

TITOLO V -RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 9- Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

Art. 10- Bando di concorso

Art. 11- Presentazione delle domande

Art. 12- Commissione di concorso

Art. 13- Titoli di preferenza

Art. 14- Validità delle graduatorie

Art. 15- Rilascio delle autorizzazioni

Art. 16- Durata e validità delle autorizzazioni

Art. 17- Inizio del servizio

TITOLO VI -TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 18- Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 19- Trasferibilità per causa di morte del titolare

Art. 20- Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

Art. 21- Collaboratore familiare di titolari di autorizzazioni

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO – REGOLAMENTO AUTONOLEGGIO

TITOLO VII -OBBLIGHI , DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 22- Obblighi dei conducenti

Art. 23- Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

TITOLO VIII -CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 24- Caratteristiche,contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

Art. 25- Controlli sui veicoli

Art. 26- Avaria dell'autovettura

TITOLO IX -MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 27- Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

Art. 28- Trasporti di soggetti portatori di handicap

Art. 29- Tariffe

Art. 30- Servizi con caratteristiche particolari

Art. 31- Vigilanza

TITOLO X - ILLECITI E SANZIONI

Art. 32- Sanzioni

Art. 33- Sanzioni amministrative e pecuniarie

Art. 34- Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 35- Decadenza dell'autorizzazione

Art. 36- Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

TITOLO XI - NORME FINALI

Art. 37- Norma finale

Art. 38- Abrogazioni di precedenti disposizioni

Art. 39- Norma transitoria

NORMATIVA

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, definisce e disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone mediante autoservizi non di linea.

- D.M. del 20.12.1991 n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)
- Legge 15.01.1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)
- D.Lgs del 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada e relativo regolamento di attuazione)
- R.D. n. 773/31 art. 86 (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza)
- Legge Regionale 3.04.1995 n. 14 (Norme in materia di trasporto persone)
- D. Lgs 31.03.1998 n. 112

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO – REGOLAMENTO AUTONOLEGGIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi Generali

Tutte le attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli con conducente, determinano una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 - Definizione del Servizio

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportatori o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e seguendo orari stabiliti di volta in volta.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 - Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita autorizzazione a persona fisica o società in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
2. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
3. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del noleggio con conducente.
4. I titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di detti Stati lo consentono.

Art. 4 – Forme giuridiche di esercizio del servizio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività in forma singola o associata. In particolare possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8.08.1995n n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle normative vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
 2. E' consentito ai titolari di cui al presente articolo conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrare in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
-

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO – REGOLAMENTO AUTONOLEGGIO

3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

- a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare è associato;
- b) certificato di iscrizione dell'organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
- c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
- d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
- e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
- f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al trasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente. A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

5. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.

6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 –Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altri Stati purché legalmente residenti in Italia;
- b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui al successivo art. 6;
- c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui appresso;
- d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica, anche in leasing, dell'autovettura per la quale sarà rilasciata autorizzazione;
- f) non aver trasferito le precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;
- h) disporre nel territorio comunale di una rimessa, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, oltre ad un ufficio amministrativo per l'accoglienza del pubblico;
- i) il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
- l) età non superiore ai 55 anni (alla data della domanda), con eccezione per i parenti di primo grado (ascendenti e discendenti) ed il coniuge che a seguito della morte del titolare della licenza ne chiedono il trasferimento (in questo caso il limite di età è di 60 anni);

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO – REGOLAMENTO AUTONOLEGGIO

- m) non avere altre licenze per autorizzazioni per il servizio di noleggio (anche se rilasciato da comuni diversi);

Art. 6 – Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non abbia riportate condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt.575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
 - b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
 - c) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento. In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quanto sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.
2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
 - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.
3. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme dell'autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal DPR 445/2000, fatti salvi i necessari accertamenti da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 7 – Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. R. 14/95, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Foggia.
2. Si prescinde dalla presentazione di tale certificazione nel caso di mancata costituzione e fino alla costituzione della Commissione provinciale di cui all'art. 6 comma1 della L.R. n. 14/95.

TITOLO IV - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI E COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 8 - Contingenti

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di 1 (una) ogni 500 abitanti o frazione superiore a n. 250 abitanti.

TITOLO V - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO – REGOLAMENTO AUTONOLEGGIO
Art. 9 -Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente.

1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso a singoli o società che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, il Responsabile del servizio procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Art. 10 -Bando di concorso

1. il bando di concorso deve precedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - e) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria.

Art. 11- Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Comune, in carta resa legale e in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione e di non incorrere in alcune delle cause ostative all'esercizio dell'attività.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra citato viene rilasciata dall'interessato entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Art. 12 - Istruttoria della pratica

1. L'espletamento della fase istruttoria di cui all'art. 9 del presente regolamento è effettuato dal responsabile del servizio.
2. Il responsabile del servizio valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi.
3. Il responsabile, una volta effettuato l'esame di cui sopra e valuta i titoli, redige la graduatoria. Tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza e la approva con determinazione.

Art. 13-Titoli di preferenza

1. Costituiscono titoli di preferenziali per l'ottenimento dell'autorizzazione la priorità nella presentazione della domanda, nonché:
 - a) l'anzianità di presenza nel settore in qualità di titolari: punti 1,5 per anno fino ad un limite di anni 6;

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO – REGOLAMENTO AUTONOLEGGIO

- b) l'esercizio, per un periodo complessivo di almeno sei mesi, dell'attività di autista quale dipendente di noleggiatore con conducente, quale collaboratore familiare o sostituto alla guida: punti 1 per anno fino ad un limite di anni sei;
 - c) l'essere soci di cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio : punti 4;
 - d) il servizio prestato per almeno cinque anni presso aziende di trasporto pubblico: punti 1.
2. In caso di parità di punteggio, costituisce titolo di precedenza la residenza nel Comune autorizzante.

Art. 14 - Validità delle graduatorie

- 1. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.
- 2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 15 - Rilascio delle autorizzazioni.

- 1. Il Responsabile del servizio, entro 15 giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio delle autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dando formale comunicazione agli interessati, invitandoli a presentare la documentazione richiesta.

Art. 16 - Durata e validità delle autorizzazioni

- 1. Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- 2. Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo e vidimazione annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- 3. Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 2000, n. 445.
- 4. L'autorizzazione può essere dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 17 - Inizio del servizio

- 1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "*mortis causa*", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo, salvo cause di forza maggiore.

TITOLO VI -TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 18 - Trasferibilità per atto tra vivi

- 1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile, anche in deroga ai contingenti di cui al precedente art. 8, in presenza di documento trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo e della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO – REGOLAMENTO AUTONOLEGGIO

2. Il trasferimento di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di autorizzazioni da almeno cinque anni;
- b) di aver raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) di essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente; in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto dell'unica autorizzazione il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 19 - Trasferibilità per caso di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

2. L'autorizzazione in tal caso può essere trasferita:

- a) ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto, qualora in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio- comunicando la volontà di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessario la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
- b) ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto- purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio- designato dagli eredi quale subentrante nella titolarità all'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;

3. Il subentro di cui al precedente comma 2 lett.b) deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso.

4. Il mancato subentro e la mancata designazione nel termine di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

Art. 20-Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, che esercitano personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. R. n. 14/95, presso la C.C.I.A.A. di Foggia, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- c) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- d) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della L. R. n. 14/95, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO – REGOLAMENTO AUTONOLEGGIO
conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Foggia e in possesso dei requisiti prescritti fino all'acquisizione personale dei requisiti necessari una volta raggiunta la maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la normativa vigente in materia.

4. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi precedenti.

Art. 21 - Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformante a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile..

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente e nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la con titolarità dell'azienda, né la qualità di coimprenditore.

3. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:

- e) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell'art. 47 della legge 28/12/2000, n. 445, che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare.
- f) Certificato della costituzione dell'impresa familiare presso la C.C.I.A.A., o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante la costituzione;
- g) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252 (autocertificazione antimafia);
- h) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 con cui si attesta di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- i) Copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti o dichiarazione sostitutiva attestante il possesso e l'iscrizione;
- j) Dichiarazione sostitutiva attestante, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione.

3. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nell'autorizzazione.

4. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO – REGOLAMENTO AUTONOLEGGIO TITOLO VII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 22 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti al servizio disciplinato dal presente regolamento sono obbligati a :

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - b) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luoghi convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - c) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - d) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso,pubblica sicurezza);
 - e) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso, nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
 - f) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - g) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
 - h) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dei mezzi;
 - i) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169, comma 6, del D.L.vo n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
1. comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica e l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione all'ufficio comunale competente entro i quindici giorni;
 2. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto.

Art. 23 - Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di :

- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodo di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- h) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
- i) stazionare sul suolo pubblico;

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO – REGOLAMENTO AUTONOLEGGIO

3. applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.
2. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti i mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputati a norma di legge.

TITOLO VIII - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 24 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche;
 - a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, ed in regola con le norme europee antinquinamento;
 - d) avere idonea agibilità e un bagagliaio capiente;
 - e) essere munito di apparecchio contachilometri sul quale possa essere effettuato il controllo;
 - f) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
 - g) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta " noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N. C. C. ", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione.

Art. 25 - Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successivamente, quanto se ne presti l'esigenza, a controllo da parte del Servizio comunale di Polizia Municipale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento.
2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva o in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate ed accertate, il Responsabile del servizio provvede alla sospensione dell'autorizzazione.

Art. 26- Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore il servizio debba essere interrotto, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO – REGOLAMENTO AUTONOLEGGIO TITOLO IX - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 27 - Stazione delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

Art. 28 - Trasporto di soggetti disabili

1. Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.

2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24.07.1996, n. 503.

Art. 29 -Tariffe

1. Sulle basi delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20/04/1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 30 - Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazioni possono convenzionarsi con soggetti terzi (es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.

Art. 31 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO X - ILLECITI E SANZIONI

Art. 32- Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, ai sensi della legge regionale.

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO – REGOLAMENTO AUTONOLEGGIO

Art. 33 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del D.L.vo 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €500,00 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale e del presente regolamento.

Art. 34-Sospensione e revoca della autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
 - a) non adempia agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
 - d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
 - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
 - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - g) presta il servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
4. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
5. E' facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 6 del presente regolamento.
6. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.
7. Il funzionario responsabile del servizio segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione e revoca dell'autorizzazione.
8. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 35 - Decadenza dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il funzionario responsabile dispone la decadenza dell'autorizzazione, sentita la Commissione consultiva se esistente, nei seguenti casi;
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui al titolo VI art. 19 del presente regolamento;
 - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - d) mancato o ingiustificato esercizio dl servizio per un periodo superiore a sessanta giorni.

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO – REGOLAMENTO AUTONOLEGGIO

- e) La decadenza viene comunicata al competente ufficio Provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 36 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi non corrisposti.

TITOLO XI -NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 37- Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.
2. Il presente regolamento sarà automaticamente modificato al fine di adeguarlo alla normativa in materia sopravvenuta.

Art. 38 - Abrogazioni di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i regolamenti comunali per il servizio di autonoleggio da rimessa con autovettura precedentemente in vigore, nonché tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 39 - Norma transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 40 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto di rinvia alla normativa vigente in materia.